

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Lavoro

Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art.700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai contro interessati mediante pubblicazione sul sito del Miur

Per il sig. Pecchia Antonio, nato ad Avellino il 15.04.1998 C.F.

PCCNTN98D15A509E , residente in Avella (AV), alla via S. candida, 33, elettivamente domiciliato in Baiano alla Via A. Manzoni, 37, (CZZC-SG67D67A508B) , presso lo studio dell'avvocato Cuozzo Consiglia dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata con atto separato al presente ricorso, (comunicazioni a mezzo PEC: consiglia.cuozzo@avvocatiavellinopec.it);

Ricorrente

contro

Il Miur – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore legale rapp.te p.t rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma (RM) indirizzo pec (Reginde): ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna , Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena e Rimini – C. F. 80062970373 in persona del legale rapp.te pt. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna via A. Testone, 6 indirizzopec (Reginde): bo-logna@mailcert.avvocaturastato.it

Istituto “ Statale Comprensivo “ Angelo Battelli” C. F. 80008010417 sito 47863 NOVAFELTRIA (RN) via della Maternità, 46, in persona del



dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna via A. Testone, 6 indirizzopec (Reginde): bo-logna@mailcert.avvocaturastato.it

Amministrazione intimata

Nonché

Eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Potenziali resistenti

avverso

il decreto adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto " Statale Comprensivo " Angelo Battelli" Rimini, in data 20.12.2024, avente ad oggetto " Rettifica del punteggio dell'aspirante Pecchia Antonio alle graduatorie di Istituto di 3 fascia per il personale ATA"

PREMESSO

- 1) **Il sig.** Pecchia Antonio, in data 13.06.2024, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024-2027 per il personale ATA (all.2)
- 2) **A seguito di detta domanda, al sig.** Antonio Pecchia., sulla base di titoli posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 9,55 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 8,55 per assistente tecnico e di 15,85 per quella di collaboratore scolastico;
- 3) L'esponente, quindi, veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, assistente tecnico e



in quella per collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nel Modello D 3 allegato alla domanda

- 4) In data 17.09. 2024, con prot. N. 6608/VII a mezzo e mail veniva comunicato che presso l'Istituto Comprensivo NOVAFELTRIA "A. Battelli" – Rimini - si erano resi disponibili n. 1 posto supplenza annuale fino al 31.08.2025, numero ore settimanali 36/36; nonché n. 3 posti supplenza fino al termine delle attività didattiche : 30.06.2025 numero ore settimanali 36/36. Si leggeva nella nota che qualora l'aspirante fosse interessato avrebbe dovuto rispondere entro e non oltre il 18.09.2024 **(all.3)**
- 5) . Il giorno **24.09.2024** il sig. Pecchia veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, avente posizione in graduatoria n. 118, e punteggio 15,85, per il profilo professionale di collaboratore scolastico , presso l'Istituto Statale Comprensivo " Angelo Battelli" situato in NovaFeltria (RM), via della Maternità, 46, (RNIC811008) , nello stesso giorno prendeva servizio e sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato, prot. N. 6796 del 24.09.2024 in qualità di personale ATA supplente fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 24.09.2024 al 30.06.2025, per n. 36 ore settimanali di servizi. **(all.4)**
- 5) Dopo qualche giorno di lavoro veniva informata che ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DM 640 del 30 agosto 2017 risultava necessario, da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto in cui prestava servizio , un controllo dei dati contenuti nel modulo di domanda di inserimento in graduatoria A.T.A. (2024/2027), rappresentandole la necessità di produrre



re tutta la documentazione utile ai fini della determinazione del punteggio. Detta comunicazione aveva ad oggetto l' 'accertamento circa l'esistenza di difformità tra quanto dichiarato nelle domande di aggiornamento ad integrazione delle menzionate graduatorie, e la validità delle certificazioni richieste dal Dirigente Scolastico.

- 6) Nel caso di specie, da una verifica svolta dall'Ufficio Scolastico sull'estratto conto previdenziale Inps intestato al sig. Pecchia Antonio , con riguardo ai servizi dichiarati nella domanda prodotta, non risultavano essere stati versati i contributi per i periodi nei quali la stessa dichiarava di aver lavorato presso l'Istituto " San Tommaso d'Aquino" di Napoli , come collaboratore scolastico (in particolare , dal 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) , come si può evincere dai contratti di lavoro che si allegano (**all. 5**) , ragion per cui le veniva preannunciato la variazione in peius della propria posizione in graduatoria, stante la decurtazione del punteggio relativo ai titoli di servizio.
- 7) A riscontro di ciò si producono, inoltre la certificazione di servizio attestante che il sig. Pecchia, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, aveva prestato attività lavorativa presso l'Istituto Paritario S. Tommaso d'Aquino, in Napoli alla via P. Trinchera, 18, con il profilo di collaboratore Scolastico, dai quali emerge, anche, che l'istituto già provveduto a versare i contributi all'Inps di Napoli, matricola n. 5100242893 (**all6**)
- 8) A tal proposito , a mezzo pec (**all.7**) il dirigente Scolastico, dott. Teresa Cipriani, dell'Istituto Comprensivo Statale " Angelo Bettelli" chiede-va in data 27 settembre 2024, ai sensi dell'art. 6 c. 11 del D.M. 89 del



21.05.2024, la conferma di quanto dichiarato dall'aspirante Pecchia in domanda di inserimento /aggiornamento - graduatorie personale ATA triennio 2024-2027 provincia di Rimini- per i periodi prestati in qualità di collaboratore scolastico c/o presso l'Istituto Paritario S. Tommaso d'Aquino Napoli

9) In data 30.09.2024, l'attuale dirigente Scolastico pro.ssa Maria Rosaria Meneghini, a mezzo pec ha dato atto dell'effettivo servizio svolto presso l'istituto S. tommaso d'Aquino in Napoli dal sig. Pecchia (all.7)

10) Occorre, precisare, inoltre, che il ricorrente, sig. Antonio Pecchia, venuto a conoscenza del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore del lavoro, dal momento che la legge lo consente, si è subito attivato, sostituendosi allo stesso ai fini della regolarizzazione della propria posizione contributiva, ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1992 (Rendita Vitalizia) la quale prevede che nel momento in cui il datore di lavoro non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento del danno, per regolarizzare la posizione contributiva omessa, (Vedi anche Circolare inps n. 101 del 26.07.2010)

11) In tal senso, in data 23.01.2024 quindi prima di prendere servizio presso **l' Istituto Statale comprensivo "Angelo Battelli", 47863 NOVAFELTRIA (RM) – RNIC811008** il sig. Pecchia, presentava all'Inps sede di Avellino la domanda di costituzione di rendita vitalizia protocollata al n. Inps. 0800.23/01/2024.0023891 per venire a conoscenza



dell'importo esatto da versare per sanare l'omissione contributiva, ma la pratica risulta tuttora in lavorazione presso gli uffici Inps (**all.8**)

12) Successivamente , in data 20.12.2024, prot. N. 0010656 veniva notificato al sig. Pecchia il provvedimento emesso dal dirigente Scolastico dell'Istituto , oggetto dell'odierna impugnazione, con il quale, a causa del mancato versamento dei contributi di legge per i servizi effettuati presso scuole non statali, si decretava la rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto di 3 fascia per il triennio 2024/2027 per il personale ATA, riducendolo rispetto a quello iniziale di oltre la metà e **comportando in tal senso la risoluzione momentanea del rapporto di lavoro. (all.9)**

13) A questo punto il lavoratore, anche in forza del contratto di lavoro regolarmente concluso tra le parti, che prevede delle espresse condizioni risolutive, per il tramite dello scrivente difensore ha fatto pervenire al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico Territoriale di **Rimini, una lettera di diffida e messa in mora, a mezzo pec del 10.01.2025, con la quale si impugnava e contestava il decreto di rettifica del punteggio in graduatoria del 20.12.2024, trattandosi di un atto che si appalesava illegittimo (all.10)**

FATTO E DIRITTO

- 1. Sulla Giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro**



Per tuziorismo giuridico appare opportuno evidenziare come il *petitum* della domanda in oggetto sia un diritto soggettivo – ovvero il diritto soggettivo ad un punteggio giusto e tale per valutazione non discrezionale della PA - che si assume lesa dall'Amministrazione convenuta, agente nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro.

L' art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La circostanza eventuale che in fattispecie di tal guisa si possa discorrere di “atti amministrativi presupposti” resta influente ai fini della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in tali casi quest'ultimo procede, se riconosce questi illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, essendo infatti in tal caso proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Diversamente la domanda che miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria - ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere - appartiene al GO.

Il presente ricorso ha per oggetto il corretto inserimento di un dipendente ATA nelle graduatorie d'Istituto di 3° fascia. Il ricorrente lamenta, infatti, un'impropria rettifica del punteggio nell'ambito della graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA AASS 2024/2027 profilo AA e CS, ragione per cui oggetto del procedimento de quo è un vero e proprio diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere correttamente collocato nelle dette graduatorie, quale “pretesa” scaturente in via diretta dall'applicazione della normativa



All'uopo non si può ignorare che le graduatorie di istituto non siano riconducibili al *genus* delle procedure selettive, in quanto nell'ambito del procedimento di formazione di queste nessuna valutazione di tipo comparativo è demandata all'amministrazione, che si limita a procedere all'iscrizione al loro interno nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli dichiarati e posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento. Per le procedure finalizzate alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto resta escluso sia che ricorra una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) sia che l'organo valutatore (il dirigente scolastico) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato e i, pur eventualmente, residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto (in tal senso Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4847 del 2017).

I provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

Il TAR del Lazio, con provvedimento datato 11/06/2021 n. 07004/2021, affrontando il ricorso di un ricorrente che lamentava la mancata applicazione dell'invocata riserva di posti nelle graduatorie ATA riteneva che non vi fosse giurisdizione del giudice amministrativo e a tal fine richiamava le argomentazioni spese dal TAR Salerno con la sentenza n. 1182/2020. La giurisprudenza ha più volte affermato che *“in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, le domande dirette ad ottenerne il relativo inserimento non determinano l'instaurazione di una vera e propria procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono*



in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali. In questi casi, pertanto, ad eccezione dei casi in cui vengono in rilievo atti di macro-organizzazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 295 del 2016).

La valutazione dei titoli e la loro idoneità ad attribuire gli specifici e predefiniti punteggi indicati negli allegati dei decreti ministeriali non implica alcuna discrezionalità amministrativa, per cui a tale valutazione operata dal Dirigente non può che fronteggiarsi un diritto soggettivo pieno, da tutelare dinanzi al GO.

Non esistono, quindi, ragioni per affermare nella fattispecie per cui è causa la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

2. Sulla competenza territoriale

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile. Nel caso che qui ci riguarda, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che così recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*

E' pacifico che il concetto di ufficio vada assimilato a quello di sede di servizio e all'uopo si sottolinea quanto emerge per tabulas ovvero che la (ultima) sede di servizio del sig Pecchia Antonio era l'Istituto Comprensivo Statale “ Angelo Bettelli ” con sede in NOVAFELTRIA,(RN) . Da qui è indubbia la competenza territoriale dell'Illustre Tribunale adito

3. Sulla Legittimazione passiva del MIUR

Per fattispecie di tal guisa ricorre la legittimazione passiva del Ministero e/o Miur, Ufficio scolastico Regionale (quale articolazione territoriale) e giammai dell'Istituto scolastico presso cui il ricorrente prestava servizio. “ –



Cass, 28.7.2008 n. 20521 e Cass 21.03.2011, n.637: anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per l'effetto della legge delega n.59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del DPR 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie riguardanti il rapporto di lavoro sussiste la legittimazione del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto" Tribunale di Forlì sentenza 64 del 03.03.2021 Giudice dott Mascini Luca - nonché ex multis Cass. 21.3.2011 n. 6372; Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12

Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio prot. 0010656 del 20.12.2024

Nel merito si deduce l'illegittimità dell'azione datoriale ovvero l'illegittimità del provv. prot n. 0010656 del 20.12.2024 dell'istituto statale Comprensivo Angelo Battelli", 47863 NOVAFELTRIA (RM) nella persona della DS dott.ssa Teresa Cipriani.

In particolare, in data 20.12.24 procedeva alla rettifica *in peius* del punteggio maturato in capo al sig. Pecchia Antonio, adducendo che al punteggio a quest'ultimo preliminarmente attribuito dovesse essere decurtato il punteggio acquisito in relazione al servizio prestato quale collaboratore scolastico presso l'Istituto San Tommaso D'Aquino di Napoli. Secondo la dott.ssa Cipriani per tale servizio non risultavano versati i relativi contributi Inps e, pertanto, il relativo punteggio non poteva essere assegnato.

Da qui si stagliano le illegittimità in cui incorreva la convenuta.

Non si può ritenere che la omessa prova del versamento dei contributi previdenziali e /o l'effettivo omesso versamento dei contributi da parte di un istituto scolastico paritario possa essere legittima condizione preclusiva del riconoscimento del servizio effettivamente prestato da un dipendente ATA presso un dato istituto scolastico. Il D.M. n. 89/2024- as-



sunto dal Ministero dell'Istruzione nella persona del Ministro pt. Prof Valditarà Giuseppe **per la costituzione delle Graduatorie ATA 2024/2027- non pone alcuna menzione all'obbligazione contributiva che grava sul datore di lavoro né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore relativamente alla regolarità contributiva.** Il dettato ministeriale si limita a riconoscere il punteggio spettante per il servizio reso ovvero esplicitamente prevede *“NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE”* che (1) *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.”* (All. 11)

La normativa, pertanto, pone l'accento sull'effettività del servizio e non già sulla contribuzione previdenziale relativa.

Ancora si evidenzia che *“Tale impostazione è coerente con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale ai fini della graduatorie ... l'amministrazione non può disconoscere l'espletamento quando, non contestandone l'effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali”*. Ed è *“illegittima la negata attribuzione del punteggio (Cons St. sez VI28 maggio 2001); (e) pertanto ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio; (f) il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l'attribuzione del punteggio anche in casi, quali quelli in esame, in cui l'amministrazione non contesta l'effettivo svolgimento del servizio prestato”* (già supra citato Tribunale di Forlì sentenza 64 del 03.03.2021 Giudice dott Mascini Luca

“Negare lo svolgimento del servizio sulla base della sola circostanza del mancato assolvimento dell'obbligo contributivo posto in capo alla parte da-



*toriale significherebbe addossare, del tutto irragionevolmente, al lavoratore le conseguenze negative di un inadempimento posto esclusivamente a carico del datore di lavoro, come recentemente ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito al riguardo (si veda Tribunale del Lavoro di Viterbo, ordinanza n. 4059 del 15/09/2020). Pertanto il disconoscimento del servizio reso, la rideterminazione del punteggio in graduatoria e la risoluzione del rapporto di lavoro operate dal Dirigente Scolastico appaiono illegittimamente fondate su un presupposto da ritenersi insussistente, ossia la mancanza dell'effettivo svolgimento del servizio contestata, **mancanza che non può in alcun modo essere tratta dalla sola circostanza dell'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva.**" Tribunale di Velletri giudice dr.ssa Marrani Beatrice sentenza n. 4865/2021*

L'Istituto " Angelo Battelli " fondava il decreto di rettifica in contestazione sulla sola circostanza della omessa contribuzione dovuta dall'Istituto Paritario San Tommaso D'Aquino senza contestare al sig. Pecchia lo svolgimento del servizio presso tale Istituto paritario e il punteggio (potenzialmente) spettante all'odierno ricorrente per tale servizio. Come, già in atti, l'istituto comprensivo statale Angelo Bettelli si limitava infatti ad esplicitare che la omessa contribuzione fosse condizione preclusiva per il riconoscimento in capo al ricorrente di 15,85 punti come collaboratore scolastico e 9,55 punti come assistente amministrativo nonché 7,90 punti come assistente tecnico maturati per il servizio svolto presso l'istituto paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli ovvero non contestava al dipendente il punteggio nel quantum (potenziale) né che tale servizio non fosse stato reso. Tanto basta affinché l'Illustre Tribunale adito accolga la domanda per cui è causa.

Fermo ciò e ritenendo quanto all'uopo contro dedotto già se sufficiente (non essendo contestata la effettività del servizio in oggetto) si deduce, altresì, che il servizio a monte del punteggio oggi decurtato al sig Pecchia era effettivamente prestato dallo stesso alle dipendenze e a servizio dell'IC San Tommaso D'Aquino.

All'uopo si deduce quanto di seguito:

Il sig Pecchia Antonio stipulava con l'Istituto Paritario "San Tommaso D'Aquino in Napoli via P. Trinchera n. 18 (istituto di istruzione secondaria



di secondo grado) n 3 contratti di lavoro a tempo parziale -- con mansioni di collaboratore scolastico, CCNL Anni tre per il personale non docente delle scuole gestite da privati ed Enti morali per n. 6 ore settimanali e precisamente dall' 05.09.2017 al 31.07.2018, dall'04.09.2018 al 31.07.2019, , dal 10.09.2019 al 31.07.2020

Il ricorrente onorava tale contratto rendendo il proprio servizio senza interruzioni sino alla data del 31.07.2020

Si depositano, quale prova contratto di lavoro nonché certificato di servizio per ogni anno prestato rilasciato dall'Istituto Superiore Paritario "S Tommaso D'Aquino" (**all.5**)

L' Allegato A del DM 89/2024 "*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio delle graduatorie d'istituto del personale ATA*" prescrive che il Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: "*Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali*" per ogni anno di servizio dà diritto a numero 6 punti ovvero per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) dà diritto a n. 0,50 punti. La normativa de qua prescrive, altresì, che per il medesimo servizio prestato in : "*g) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; h) scuole non statali paritarie,*" il punteggio è ridotto alla metà.

Il sig. Pecchia Antonio :

- a) relativamente all'a.s. 2017/2018 prestava servizio utile dal 05.09.2017 sino al 31 del mese di Luglio 2018 , maturando così (come da indicata tabella ministeriale) 2,75 punti;
- b) relativamente all'a.s. 2018/2019 prestava servizio dal quattro del mese di settembre sino al 31 del mese di luglio 2019 maturando così 2.75 punti;
- c) relativamente all'a.s. 2019/2020 prestava servizio dal dieci del mese di settembre 2019 al 31 del mese di luglio maturando così 2,75 punti.

Da tanto ne discende che il sig. Pecchia per la effettività del servizio reso presso l'Istituto Paritario di istruzione secondaria di secondo grado San Tommaso D'Aquino di Napoli, ha dunque di-



ritto a 8,25 punti (ovvero il punteggio che l'Amministrazione convenuta ha illegittimamente decurtato e per cui è causa e per il quale oggi è resa anche la prova dell'effettività del servizio svolto)

Pertanto avendo il sig. Pecchia prestato servizio, come sopra indicato in dettaglio, presso l'Istituto paritario di Napoli San Tommaso D'Aquino ha maturato relativamente al profilo CS per l'as 2017/2018 2,75 punti 2,75, per l' a.s. 2018/2019 e 2,75 punti nell' a.s. 2019/2020

Pertanto il sig. Pecchia maturava per il profilo CS il diritto a 8,25 punti ovvero il punteggio che l'Istituto Angelo BETTELLI di NOVAFELTRIA (RN) in data 20.12.2024, procedeva illegittimamente a decurtare.

Per tuziorismo giuridico si evidenzia all'Illustre Tribunale adito che la fonte normativa della fattispecie all'attenzione è il bando stesso delle graduatorie permanenti ATA e il D.M. 89/24 che il punteggio si calcola per intero indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.

Giova inoltre precisare, che le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in relazione all'esercizio dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, non contemplano in nessun caso il controllo degli estratti contributivi INPS del prestatore di lavoro, pertanto i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad effettuare un controllo sulla veridicità dei requisiti contenuti nella domanda, che nel caso in esame è l'attestazione della certificazione di servizio da parte dell'Istituto Paritario S. Tommaso d'Aquino.

Sulla base di quanto precedentemente affermato è necessario che venga preso in considerazione che è tuttora in essere un contratto di lavoro a tempo determinato fino alla data del 30 giugno 2025, validamente concluso tra le parti ai sensi dell' art. 1326 c.c., pertanto risulterebbe illegittima una inammissibile revoca unilaterale del contratto stesso.

Sulla domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art 13 L.12 agosto 1962 n. 1338



A conferma della bontà della presente azione non si può omettere di considerare che l'odierno ricorrente, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della L. 1338/1962 n. 1338 (Rendita Vitalizia) si è attivata presso l'Inps di Avellino, presentando domanda di costituzione di rendita vitalizia al fine di sostituirsi al datore di lavoro inadempiente per sanare l'omesso versamento dei contributi e regolarizzare la propria posizione e la pratica è tuttora in fase di lavorazione (all.8)

A tal proposito la circolare Inps n. 101 del 26.07.2010 chiarisce al punto 4. Che “ l'accoglimento *delle* domande di *costituzione di rendita vitalizia* è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l'esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro (la prova può essere fornita mediante produzione di contratto di lavoro, buste paga, ricevute degli emolumenti erogati).

Per tale motivo la documentazione in possesso del sig. Pecchia Antonio relativa agli anni di servizio prestati presso l'Istituto paritario san Tommaso d'Aquino, oltre ad essere allegata a corredo della domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA scolastico, è stata prodotta anche all'INPS, ai fini della domanda di costruzione di rendita vitalizia, ciò a dimostrazione dell'effettivo servizio svolto dallo stesso presso l'Istituto paritario

Sul diritto al risarcimento danni // Perdita di chance

In data 20.12.2024 l'Istituto Comprensivo Statale “ Angelo Bettelli” nella persona della DS dott.ssa Teresa Cipriani ,con il provv. prot n.10652 procedeva alla rettifica del punteggio e cessazione dall'incarico e mancata stipula del contratto di lavoro per il quale il lavoratore aveva ricevuto la convocazione per la supplenza ovvero per il periodo dal 24/09/2024 al 30/06/2025 per 36 ore settimanali.



La risoluzione *de qua* interveniva in seguito e quale effetto del decreto di rettifica del punteggio di cui al decreto prot.n. 10652. Altresì in forza di tale decreto la DS dott.ssa Cipriani procedeva a rettificare sul sistema cd. SIDI il punteggio maturato in capo al sig. Pecchia Antonio in modo da rendere accessibile alle altre istituzioni scolastiche la intervenuta (illegittima) modifica. Orbene stante la (accertata) illegittimità del decreto di rettifica del 20.12.2024 ed il diritto del ricorrente odierno a veder riconosciuto ed accertato, nell'ambito delle Graduatorie d'istituto di 3° fascia personale ATA per il triennio 2024/2027 un punteggio pari a 15,85 punti come collaboratore scolastico e 9,55 punti come assistente amministrativo nonché 7,90 punti come assistente tecnico -per quanto già esplicitato appare evidente l'illegittimità, anche per derivazione, della risoluzione contrattuale in contestazione che trova la sua ragione d'essere unicamente nell'illegittimo decreto di rettifica in discussione. Per tuziorismo giuridico si ribadisce che solo l'erronea valutazione operata dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro con Istituto Comprensivo Statale A. Bettelli e, quindi, con il Ministero dell'Istruzione, in data 20.12.2024 per n° 36 ore settimanali.

Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."

Si evidenzia inoltre che il sig. Pecchia ha altresì il diritto al risarcimento dei danni dovuti alla perdita di chance legati all'illegittima decurtazione del punteggio.

Nello specifico si tratta della lesione di un bene giuridico non patrimoniale che si verifica nel momento in cui un soggetto a causa di un illecito o un inadempimento non ha più la possibilità di conseguire un vantaggio.

Nel caso di specie se non fosse stata effettuata la riduzione del punteggio il Pecchia sarebbe stato inquadrato correttamente e avrebbe potuto assumere



incarichi valutabili anche ai fini giuridici mentre dal momento in cui ha ricevuto la rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

SUL PERICULUM IN MORA

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, **che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico,, assistente amministrativo e assistente tecnico con il corretto punteggio che le compete.**

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso dello scrivente difensore, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della possibilità di essere richiamata per lo svolgimento di nuovi incarichi professionali.

In riferimento all'art. 7 del D.M. 640 del 30 agosto 2017, al comma 7 ... (omissis)" *l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Di-*



rigente Scolastico , come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”

Pertanto, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia personale ATA, il sig. Pecchia Antonio si vedrà attribuito un punteggio inferiore, di oltre la metà, rispetto a quello che gli spetterebbe di diritto, è verrebbe sicuramente scavalcata in graduatoria da colleghi in possesso di un punteggio, in realtà, più basso rispetto al suo.

Inoltre il ricorrente dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato!

Pertanto dal mese di dicembre ad oggi è priva di occupazione e quindi priva di relative entrate economiche, anche in considerazione del fatto che a seguito della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2025, il sig. Pecchia ha lasciato il paese di origine in Campania, trasferendosi a Rimini ed affrontando tutti i costi relativi alla locazione di un immobile a uso abitativo che tutt'ora sta continuando a pagare, (canone mensile pari ad euro 380,00) con eccessivi sforzi economici e il momentaneo aiuto della mamma essendo figlio di genitori separati

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un imminente e irreparabile (periculum in mora) , giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto quanto premesso e rilevato, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato



RICORRE

All.Mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini , affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti , respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA :

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti, per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art.700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento N. 10652 del 20.12.2024, emesso dal Dirigente Scolastico, dott. Teresa Cipriani, dell'Istituto Statale Comprensivo "Angelo Bettelli" di NOVAFELTRIA (RN) , con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella domanda di inserimento in graduatoria del 13.06.2024 e di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo collaboratore scolastico, tecnico amministrativo e assistente amministrativo, nonché ordinare alle Amministrazioni Resistenti l'immediata riammissione in servizio del ricorrente fino alla scadenza del termine 30.06.2025 apposto al contratto del 24.09.2024.

NEL MERITO

- per quanto sopra esposto , accertare e dichiarare la illegittimità / nullità/ inefficacia del provvedimento prot. n. 10652 del 20.12.2024 , assunto dal Ministero dell'istruzione -Istituto Comprensivo Statale " Angelo Bettelli" NOVAFELTRIA (RN) - nella persona della DS pt dott.ssa Teresa Cipriani con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato nella domanda di inserimento in graduatoria del 13.06.2024 e di



collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel Modello D3 per il profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nonché ordinare alle Amministrazioni Resistenti l'immediata riammissione in servizio del ricorrente fino alla scadenza del termine 30.06.2025 apposto al contratto del 24.09.2024

- Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dal 2017 al 2020 ;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.
- In ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato dal ricorrente dal momento della sottoscrizione del contratto sino all'emissione del decreto di rettifica.
- Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione oltre rimborso spese generali, cpa ed iva (se dovuta) come per legge.

In via Istruttoria

- ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia
 - Si producono i seguenti documenti in narrativa
- 1) Mandato
 - 2) Domanda di inserimento in graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027 per il personale ATA:



- 3) Nota N. 6609/VII
- 4) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Statale Comprensivo Angelo Bettelli Novafeltria (RN) ;
- 5) N.3 Contratti di lavoro più certificati di servizi scuola Paritaria S.Tommaso D'Aquino 2017/2018/-2018/2019/-2019/2020
- 6) Nota del 27.09.2024
- 7) Nota del 30.09.2024
- 8) domanda di costituzione rendita vitalizia per omessi contributi del 23.01.2024;
- 9) decreto di rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto d 3 fascia per il triennio 2024-2027 per il personale ATA N. 10652 del 20.12.2024 e risoluzione del contratto
- 10) Lettera di diffida 10.01.2025
- 11) D.M. 50 del 3 marzo 2021
- 12) Autocertificazione reddituale ai fini del contributo unificato
- 13) Carta di identità

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonchè di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che non verrà versato il dovuto contributo unificato trovandosi la ricorrente nelle condizione per l'esenzione dal versamento dal contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art 9 comma 1 bis D.P.R. 30/5/2002 N. 115 come da autocertificazione allegata, qui da intendersi per trascritta

ISTANZADI NOTIFICAZIONEEX ART. 151 CPC

Nella denegata ipotesi in cui l'Illustre Giudice adito dovesse ritenere necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati, quali tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Emilia Romagna AT di Rimini , in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso e considerate le oggettive



difficoltà per la notificazione individuale del ricorso e degli ulteriori atti, derivanti dal rilevante numero di contro interessati inseriti nelle Graduatorie si formula richiesta ovvero riserva di essere autorizzato ex art. 150 cpc mediante pubblicazione del presente ricorso , del decreto di fissazione udienza e/o dell'eventuale provvedimento di disposta integrazione del contraddittorio, in copia conforme, sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinchè l'III.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- Quanto al Miur – USR Emilia Romagna e Istituto Comprensivo statale “ Angelo Bettelli” mediante notifica di copia dell'atto all'avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca,
- Con Osservanza
- Baiano, lì 16 gennaio 2025
-

Avv. Consiglia Cuozzo

